

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1491

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata approvazione dei disegni di legge a suo tempo proposti al Parlamento congiuntamente ai documenti di bilancio per l'anno 1989 comprometterebbe il pieno conseguimento dei risultati della manovra di finanza pubblica originariamente prefissati dal Governo, ove le normative non entrassero in vigore entro il 1° gennaio 1989.

In questa situazione, al fine di assicurare la concreta acquisizione degli effetti finanziari di tali disegni di legge, si è reso necessario e urgente trasferirne i contenuti in appositi decreti-legge.

A tale esigenza risponde il presente provvedimento unitamente agli altri contestualmente adottati dal Governo. I testi che si propongono recepiscono sostanzialmente le indicazioni venute dal Parlamento, con talune limitate modificazioni. In particolare, per quanto concerne norme non riproponibili per oggettiva carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, la loro approvazione - da ritenersi non meno essenziale ai fini del conseguimento di un miglior governo della finanza pubblica - deve comunque avvenire attraverso gli ordinari strumenti legislativi.

In particolare il presente decreto contiene disposizioni su tre aspetti di rilievo per il contenimento della spesa sanitaria:

- a) disposizioni in materia di assistenza farmaceutica (articolo 1);
- b) disposizioni in materia di assistenza specialistica (articolo 2);
- c) disposizioni in materia di utilizzazione delle quote di autofinanziamento (articolo 3).

Sul primo aspetto, il provvedimento adottato:

blocca il prezzo dei farmaci per l'anno 1989;

decreta la riduzione delle confezioni dei farmaci alla «dose media terapeutica», individuata dalla commissione unica del farmaco, assegnando all'adempimento il valore di condizione per restare inseriti nel prontuario terapeutico;

definisce il termine entro cui il Ministro

della sanità deve procedere alla revisione del prontuario terapeutico nazionale;

impegna la commissione unica del farmaco a revisionare le indicazioni terapeutiche di tutte le specialità medicinali registrate ed il Ministro a riferire al Parlamento sui lavori della commissione;

assoggetta al *ticket* del 40 per cento sia le specialità medicinali già individuate con decreto ministeriale 30 luglio 1988, sia quelle ad esse corrispondenti attualmente presenti sul prontuario nazionale, da individuare con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 1989, sentita la commissione unica del farmaco;

anticipa al 1° luglio 1990 la fuoriuscita dal prontuario terapeutico di quei farmaci assoggettati al *ticket* del 40 per cento che la commissione unica del farmaco indicherà entro il 28 febbraio 1989 come destinati alla esclusione dal prontuario terapeutico;

per contro ripristina dal 1° gennaio 1989 l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa anche sui farmaci assoggettati al *ticket* del 40 per cento;

pone termini tassativi per la fissazione del prezzo dei prodotti galenici inseriti nel prontuario terapeutico e detta norme per potenziarne l'uso nel Servizio sanitario nazionale in luogo delle più costose specialità medicinali;

adotta il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini e il tesserino fiscale individuale a ricalco come mezzo per favorire la lettura ottica delle prescrizioni mediche e attraverso essa per controllare più incisivamente la spesa sanitaria extraospedaliera.

In materia di prestazioni specialistiche il provvedimento adottato:

pone un tetto invalicabile al finanziamento dell'assistenza specialistica erogata in regime di convenzionamento esterno, con il divieto di porre a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale le eventuali eccedenze;

impegna il Ministro della sanità ad adottare misure per ridurre i ricoveri ospedalieri impro-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pri e il ricorso incongruo alle prestazioni di diagnostica strumentale;

proroga di un anno la gestione INPS e INAIL in materia di cure idrotermali senza provocare interruzioni nel relativo regime assistenziale agli assistiti dei due enti, in attesa di decisioni definitive circa la destinazione degli stabilimenti termali dei due istituti e delle aziende termali dell'ex EAGAT.

Per quanto concerne le quote di autofinanziamento locale il provvedimento ne destina l'intero ammontare alla copertura del fabbisogno di parte corrente delle unità sanitarie locali, sospendendo temporaneamente la facoltà di

destinarne il 50 per cento ad investimento, anche in considerazione che nel 1989 sono disponibili per impieghi in conto capitale 2.000 miliardi sul Fondo sanitario nazionale e 6.500 miliardi delle prime due annualità del Piano straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria.

Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.

Norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria aventi immediato effetto a sostegno della manovra economico-finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Misure in materia di assistenza farmaceutica)

1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.

2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede, entro il 28 febbraio 1989, alla individuazione della confezione ottimale delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina, entro i successivi sessanta giorni, il prezzo delle nuove confezioni, sulla base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.

3. Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e ai criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre

1983, n. 730, nonché del piano di settore e del decreto del Ministro della sanità 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, provvede, entro il 30 giugno 1989, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed emana il relativo decreto.

4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le specialità medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il Ministro della sanità riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva unica del farmaco.

5. Le specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1988, sono assoggettate alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita al pubblico, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di lire 2.000.

6. Dal 1° gennaio 1989 la quota di partecipazione di cui al comma 5 non è dovuta dalle categorie esenti.

7. Il Ministro della sanità, sentita la commissione unica del farmaco, entro il 28 febbraio 1989, individua, con proprio decreto, le specialità medicinali attualmente inserite nel prontuario terapeutico nazionale sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al comma 5. A tali specialità medicinali si estendono le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con effetto dalla data del decreto di individuazione.

8. Entro il 28 febbraio 1989, la commissione unica del farmaco indica fra le specialità medicinali di cui ai commi 5 e 7 quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale. L'esclusione decorre dal 1° luglio 1990.

9. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale è prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i prezzi sono fissati, entro il 30 giugno 1989, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi, entro i successivi novanta giorni, dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato con decreto del Ministro della sanità. Il Ministero della sanità, attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti i medici le disponibilità dei galenici e le relative indicazioni terapeutiche.

10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di mancato adempimento si provvede ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro della sanità.

11. Nelle regioni in cui sia compiutamente attuato il controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica, il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta è abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanità, adeguatamente certificate dal medico di famiglia.

12. A partire dal 1° gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale adozione ha decorrenza

secondo i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.

13. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati, contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il 30 giugno 1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino plastificato e fino a quando non sarà ad essi rilasciato, le stesse operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto del Ministro della sanità sono determinati i termini e le modalità d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 2.

(Misure in materia di assistenza specialistica)

1. Per l'esercizio 1989 la spesa relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno è finanziata con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti, in complesso regionale, agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986, integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del 10 per cento. Eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale.

2. Al fine di eliminare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta misure finalizzate:

a) a specificare nelle prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio le ipotesi diagnostiche cui sono dirette;

b) a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliero ed extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni di strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche;

c) alla definizione, da parte delle regioni, contestualmente all'attuazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, delle attività di *day hospital* alternative alla degenza ospedaliera, all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di norma esulano dalla competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere.

3. Per il 1989 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 1, lettera a), quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98.

Articolo 3.

(Utilizzazione delle quote di autofinanziamento)

1. Per l'esercizio 1989 è sospesa la destinazione prevista dall'articolo 25, comma secondo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, del 50 per cento delle somme direttamente introitate dalle unità sanitarie locali all'acquisto di attrezzature in conto capitale. Le somme in questione restano attribuite alle unità sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - DONAT-CATTIN - GAVA -
COLOMBO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI